

**Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2015 — VTZ e a./Consiglio**(Causa T-432/12) <sup>(1)</sup>**«Dumping — Importazione di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell'Ucraina — Dazio antidumping definitivo — Riesame alla scadenza — Rischio della reiterazione del pregiudizio — Interesse dell'Unione — Errore manifesto di valutazione — Obbligo di motivazione»**

(2015/C 198/39)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

**Ricorrenti:** Volžskij trubnyi zavod OAO (VTZ OAO) (Volzhsky, Russia), Taganrogskij metallurgičeskij zavod OAO (Tagmet OAO) (Taganrog, Russia), Sinarskij trubnyj zavod OAO (SinTZ OAO) (Kamensk-Ouralski, Russia) e Severskij trubnyj zavod OAO (STZ OAO) (Polevskoy, Russia) (rappresentanti: J.-F. Bellis, F. Di Gianni, G. Coppo e C. Van Hemelrijck, avvocati)

**Convenuto:** Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: S. Boelaert, agente, assistito inizialmente da G. Berrisch e A. Polcyn, successivamente da A. Polcyn e D. Geradin, avvocati)

**Interveniente a sostegno del convenuto:** Commissione europea (rappresentanti: M. França e A. Stobiecka-Kuik, agenti)

**Oggetto**

Domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2012 del Consiglio, del 26 giugno 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell'Ucraina in seguito al riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e che chiude il procedimento di riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Croazia (GU L 174, pag. 5), nella misura in cui concerne i ricorrenti.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Volžskij trubnyi zavod OAO (VTZ OAO), la Taganrogskij metallurgičeskij zavod OAO (Tagmet OAO), la Sinarskij trubnyj zavod OAO (SinTZ OAO) e la Severskij trubnyj zavod OAO (STZ OAO) sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.
- 3) La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 366 del 24.11.2012

**Sentenza del Tribunale del 29 aprile 2015 — Changshu City Standard Parts Factory e Ningbo Jinding Fastener/Consiglio**(Causa T-558/12 e T-559/12) <sup>(1)</sup>**«Dumping — Importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina — Modifica del regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo — Articolo 2, paragrafi 10 e 11, del regolamento (CE) n. 1225/2009 — Calcolo del margine di dumping — Correttivi — Obbligo di motivazione»**

(2015/C 198/40)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

**Ricorrenti:** Changshu City Standard Parts Factory (Changshu City, Cina); e Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd (Ningbo, Cina) (rappresentanti: R. Antonini e E. Monard, avvocati)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: S. Boelaert, agente, assistito inizialmente da G. Berrich e A. Polcyn, successivamente A. Polcyn e, infine, D. Geradin, avvocati)

*Intervenienti a sostegno del convenuto:* Commissione europea (rappresentanti: M. França e T. Maxian Rusche, agenti); e European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI) (rappresentanti: J. Bourgeois e R. Grasso, avvocati)

### Oggetto

Domande di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012 del Consiglio, del 4 ottobre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 91/2009 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 275, pag. 1).

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Changshu City Standard Parts Factory e la Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd supporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea e dall'European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI).
- 3) La Commissione europea supporterà le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 46 del 16.2.2013.

### Sentenza del Tribunale del 29 aprile 2015 — National Iranian Gas Company/Consiglio

(Causa T-9/13) <sup>(1)</sup>

**«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive assunte nei confronti dell'Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento di capitali — Eccezione di illegittimità — Errore di diritto — Proporzionalità — Diritto di proprietà — Competenza del Consiglio — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Riesame delle misure restrittive adottate — Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva — Errore di valutazione»**

(2015/C 198/41)

Lingua processuale: il francese

### Parti

*Ricorrente:* The National Iranian Gas Company (Teheran, Iran) (rappresentanti: E. Glaser e S. Perrotet, avvocati)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A. Vitro e M. Bishop, agenti)

### Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento parziale dell'articolo 1, punto 8, della decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 282, pag. 58), e, dall'altro, domanda di annullamento della decisione 2012/635, del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 282, pag. 16), e della decisione comunicata con lettera del Consiglio del 14 marzo 2014, nella parte in cui essa riguarda l'iscrizione del nome della ricorrente nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), nonché nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1).